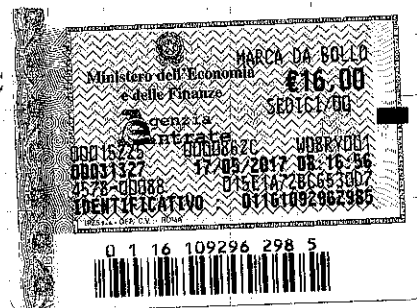




Città di Chioggia



SETTORE LAVORI PUBBLICI
Servizio Patrimonio e Demanio Marittimo

Dirigente: ing. Stefano Penzo – ☎ 041 5534040 - ✉ stefano.penzo@chioggia.org
Responsabile del Procedimento: geom. Ennio Zambon - ☎ 041 5534053- ✉ ennio.zambon@chioggia.org
Istruttore tecnico: Geom. Elvis Terrentin ☎ 041 5534042- ✉ elvis.terrentin@chioggia.org
Istruttore amministrativo: P.I. Paolo Zennaro ☎ 041 5534058- ✉ paolo.zennaro@chioggia.org

N. Reg. 5/2017

Oggetto: L.R. n. 33/02 – Rilascio autorizzazione a carattere stagionale ad uso ripascimento per posa ombrelloni e lettini ai sensi art 20 e art 21.1 del Regolamento Demaniale, approvato con deliberazione di C.C. 77/12.

Ditta: CAMPING OASI con sede in Chioggia via BARBARIGO 147 P.I.:03018510275

IL FUNZIONARIO DELEGATO ALLE FUNZIONI DIRIGENZIALI

Vista

l'istanza inoltrata in data 31/03/2017 con prot.n. 15183 la DITTA CAMPING OASI con sede in Chioggia via BARBARIGO 147 P.I.:03018510275 titolare di concessione demaniale marittima turistica n.5/2016, per il mantenimento di area campeggio e stabilimento balneare ambito P.P. ARENILE n.59 l'occupazione di una zona demaniale marittima di mq. 27.299,36 ad uso stabilimento balneare campeggio ad uso turistico ricreative, come individuata nella planimetria che fa parte integrante del presente atto, in località Sottomarina - Comune di Chioggia (VE), con la quale chiede l'autorizzazione stagionale per ripascimento naturale verso mare, allo scopo di adibirla alla posa di ombrelloni e lettini -sdraio, a servizio balneare della zona concessionata. in fronte alla concessione demaniale marittima n.5/2016 ambito 59 del P.P. Arenile di Sottomarina e Isola Verde

Visto

che con delibera di CC 28 del 25/03/2015 veniva modificato il regolamento comunale sull'uso del demanio marittimo e disciplina delle attività balneari approvato con delibera di CC 77/2013 più precisamente veniva modificato l'articolo 20 "attività soggette ad autorizzazione" con l'inserimento del punto 9 che si riporta integralmente: *I titolari di concessione ad uso stabilimento balneare possono essere autorizzati a realizzare corridoi di lancio/atterraggio che devono avere le caratteristiche indicate nelle ordinanze della sicurezza balneare a condizione che sia versato il canone demaniale ai sensi dell'articolo 03, comma 4 legge 4 dicembre 1993, n.494 "I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime, anche pluriennali, devono essere rapportati alla effettiva utilizzazione del bene oggetto di concessione se l'utilizzazione è inferiore all'anno, purché non sussistano strutture che permangono oltre la durata della concessione stessa".*



Città di Chioggia città d'arte

Tali corridoi devono essere posti per quanto possibile in corrispondenza dei limiti laterali della concessione, in modo tale da non interferire con l'attività di balneazione, il cui posizionamento deve essere preventivamente comunicato alla Capitaneria di Porto.
che il richiedente ha provveduto al versamento delle spese istruttorie di € 225,00, di cui alla D.G. n. 556/2003., al versamento del canone demaniale di € 532, 92 e all'imposta regionale di € 26,65

- la Legge Regionale n. 33 del 04.11.2002;
- il Codice della Navigazione giusto Regio Decreto 30/03/42 n.3271 ;
- il regolamento del codice della navigazione giusto D.P.R. 15/02/52 n. 328;
- il PP.Arenile di Sottomarina approvato con delibera di CC n. 185/09;
- il Regolamento Demaniale Comunale approvato con delibera di CC n.77/2012;
- l'ordinanza balneare del Comune di Chioggia;
- l'ordinanza balneare della Capitaneria di Porto di Chioggia;
- la vigente normativa antimafia;
- che il responsabile del Procedimento previsto ai sensi degli artt.4 e 5 della legge 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni è il Geom. Ennio Zambon.

A U T O R I Z Z A

per quanto di competenza, la ditta CAMPING OASI con sede in Chioggia via BARBARIGO 147 P.I.:03018510275 titolare di concessione demaniale marittima turistica n..5/2016 , ambito P.P. ARENILE n.59 per l'occupazione di una zona demaniale marittima di mq. 1113,24 ad uso stabilimento balneare campeggio ad uso turistico ricreative, ad occupare per la stagione balneare 2017 un'area demaniale marittima turistica ricreativa per ripascimento di circa mq 1113,24 come individuata nella planimetria che fa parte integrante del presente atto, allo scopo di adibirla alla posa di ombrelloni e lettini -sdraio, a servizio balneare della zona concessionata.

L'autorizzazione decadrà' automaticamente allo scadere della stagione balneare prevista dall'ordinanza balneare

Prima di dare corso all'attività indicata, dovranno essere acquisite, se necessarie, eventuali ulteriori autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

L'Amministrazione Comunale resta manlevata da ogni qualsiasi responsabilità o danni arrecati a persone o cose a causa della presente autorizzazione.

Si dichiara, inoltre:



Città di Chioggia città d'arte

- di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adeguamento del combinato disposto di cui all'art. 37 del D.lgs 33/2013 e del comma 32 dell'art. 1 della L. 190/2012 nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", sezione provvedimenti "autorizzazioni e concessioni art. 23", del sito web dell'ente.
- di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art 6 del D.P.R. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;
- la pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;
- il presente atto non è soggetto a notifica;
- Contro il presente atto è ammesso il ricorso giurisdizionale entro 60 giorni al T.A.R. del Veneto, mentre entro 120 giorni è esperibile ricorso straordinario al Capo dello Stato.

CONDIZIONI PARTICOLARI

1. lo svolgimento dell'attività non deve comportare movimenti di sabbia, tali da alterare in via definitiva la conformità dell'area, della pendenza della spiaggia e delle opere di difesa;
2. al termine dell'attività l'area oggetto dovrà essere ripulita e ripristinato lo stato originario dei luoghi ea cura e spese dell'interessato. Inoltre eventuali strutture e/o attrezzature installate su tale area devono essere rimosse e tali da rendere l'area totalmente libera.
3. le dite autorizzate ai sensi di quanto stabilito, devono, nello svolgimento dell'attività rispettare le norme previste dalla legge n.104 del 5/2/1992 e successive modificazioni e integrazioni, nonché tutte le altre norme di igiene e sicurezza vigenti.

1 5 MAG 2017

